Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 16 settembre 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 16 SETTEMBRE 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele sorteggiate nella 74ª estrazione del 30 agosto 1941-XIX.

(3619)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 21 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1941-XIX, registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 144, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

BONSIGNORE Alfredo, da Sciacca (Agrigento), Sergente pilota. — Magnifico navigatore pilota di apparecchio di nuova dotazione superava con entusiasmo, perizia ed ardimento le forti difficoltà di decolli con carichi elevati per lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurava così il collegamento della madre Patria con le lontane terre dell'Impero. Esempio di alto sentimento del dovere di perizia e di valore. — Cielo dell'Africa, giugno-dicembre 1940-XIX.

ORLANDINI Emilio, da Codigoro (Ferrara), Sergente maggiore pilota. — Magnifico navigante pilota di apparecchio di nuova dotazione, superava con entusiasmo perizia ed ardimento le forti difficoltà di decolli con carichi elevati per lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurava così il collegamento della madre Patria con le lontane terre dell'Impero. Esempio di alto sentimento del dovere di perizia e di valore. — Cielo dell'Africa, giugno-dicembre 1940-XIX.

BONZI Leonardo, da Milano, Capitano pilota. — Superbo navigante, pilota di apparecchio di nuova dotazione superava con entusiasmo perizia ed ardimento le forti difficoltà di decolli con carichi elevati per i lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurava così il collegamento della madre Patria con le lontane terre dell'Impero. Magnifico esempio di alto sentimento del dovere di perizia e di valore. — Cielo d'Africa e d'Albania, luglio-dicembre 1940-XIX.

PIVETTI Valentino, da Cento (Ferrara), Tenente pilota. — Superbo navigatore affrontava con perizia ed ardimento le difficoltà di lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurava così il collegamento della madre Patria con i possedimenti italiani. Esempio di alto sentimento del dovere e di spirito di sacrificio. — Cielo del Mediterraneo centrale, 10 giugno 1940-31 gennaio 1941-XIX.

SAVELLI Alfredo, da Cormons (Gorizia), Sergente pilota. — Magnifico navigante pilota di apparecchio di nuova dotazione superava con entusiasmo perizia ed ardimento le forti difficoltà di decolli con carichi elevati per lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurava così il collegamento della madre Patria con le lontane terre dell'Impero. Esempio di alto sentimento del dovere di perizia e di valore. — Cielo dell'Africa, giugno-dicembre 1940-XIX.

SOLARI Tito, da Genova, Sergente pilota. — Magnifico navigante pilota di apparecchio di nuova dotazione, superava con entusiasmo perizia ed ardimento le forti difficoltà di decolli con carichi elevati per lunghissimi e difficili percorsi notturni su territorio nemico. Assicurando così il collegamento della madre Patria con le lontane terre dell'Impero. Esempio di alto sentimento del dovere di perizia e di valore. — Cielo dell'Africa, giugno-dicembre 1940-XIX.

CROCE DI GUERRA.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

GOBITTA Gino, da Sospirolo (Belluno), Primo aviere motorista;

GUIATTI Mario, da Ferrara, Primo aviere motorista;

PATRUCCO Olimpo, Primo aviere marconista;

PAVESE Teresio, da Alessandria, Primo aviere motorista;

SCARAMUCCI Dante, da Gualdo Tudiano (Roma), Primo aviere motorista;

VENUTI Luigi, da Tuglie (Lecce), Primo aviere motorista.

Durante il bombardamento e mitragliamento effettuato da apparecchi nemici sull'aeroporto, spontaneamente procedeva con altri compagni alla messa in moto ed allontanamento di un apparecchio con siluro a bordo che poteva essere investito dalle fiamme sviluppatesi poco lontano. — Aeroporto Gadurra, 8 febbraio 1941-XIX.

(3114)

Con R. decreto in data 19 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 14 agosto 1941-XIX, registro n. 4 Aeronautica, foglio n. 72, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

INVERNIZZI Daniele, da Roma, Capitano pilota. — Capo di Reparto aereo imbarcato, dava costante prova di massimo entusiasmo e di cosciente sprezzo del pericolo offrendo la sua opera per le più ardite missioni di guerra. Catapultato dalla sua nave nell'imminenza del contatto tattico con imponenti forze navali nemiche, si manteneva per lungo tempo nel cielo dello scontro, nonostante l'insidia dell'aviazione da caccia avversaria. Nel corso dell'importante missione scompariva in mare col suo velivolo, dopo aver dato un fulgido esempio del più sereno ardimento. — Acque di Capo Teulada, 27 novembre 1940-XIX

(3536)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Regio decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1940-XIX, registro 11 Africa Italiana, foglio 288.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Alienchiel Barachit, ascari (alla memoria). — Portà munizioni, durante un combattimento, benchè ferito in più parti, rifiutava ogni soccorso e continuava nell'azione finchè, nuovamente colpito, cadeva gloriosamente sul campo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Ifter Gorgià, sciumbasci. — Durante un combattimento si distingueva per calma e coraggio. Ferito gravemente ad una gamba, con fiere parole incitava gli uomini alla lotta. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Bragaglia Armando fu Luigi e di Maria Lepore, nato a Roma il 3 luglio 1914, sottotenente s.p.e. — Comandante di una banda irregolare da lui portata ad alto grado di capacità offensiva, in una serie di azioni, condotte con audacia e perizia, sbaragliava varie formazioni nemiche, dando bella prova di ardimento e bravura. — Tegulet, marzo-settembre 1939-XVII.

De Sabato Enrico di Francesco e di Guidotti Luisa, nato a Lecce il 6 febbraio 1909, tenente s.p.e. — Aiutante maggiore di un battaglione coloniale, assumeva volontariamente il comando di due compagnie di avanguardia, di una colonna avente il compito di attaccare alle spalle una formazione nemica. — Sotto vivo fuoco avversario guidava i suoi ascari all'assalto della posizione avversaria, obbligando il nemico alla fuga. — Già distintosi in precedenti combattimenti. — Dodotà (A.O.I.), 3 giugno 1938-XVI.

Abraha Affiet, buluc basci (12476). — Comandante di buluc guidava i propri uomini all'attacco di una forte posizione avversaria. In un momento di sosta, al nemico che si dichiarava più forte, in piedi, sotto l'intenso fuoco, rispondeva con fiere parole di fede e di attaccamento alla bandiera d'Italia e, lanciandosi in avanti, dava ai suoi ascari esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Ali Scimpiè, ascari. — Durante un combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, caduto gravemente ferito il comandante, ferito egli stesso, animava i compagni con l'esempio del suo ardimentoso contegno. — Valle Harebur, 5 febbraio 1938-XVI.

Asfau Limanu, ascari. — Durante un combattimento, si lanciava animosamente all'attacco di una posizione avversaria, rimanendo gravemente ferito al petto. — Corissà 21 novembre 1937-XVI.

Cahassai Andò, zaptiè (2092). — Durante un combattimento, quantunque ferito, continuava a fare fuoco sui nemici incalzanti, animando i compagni con l'esempio del suo ardimentoso contegno. — Laibiet (Marabetiè), 13-14 giugno 1938-XVI.

Califa Idriss, buluc basci. — Comandante di buluc esploratori, durante un combattimento dava continua prova di personale valore e di sprezzo del pericolo, portando per primo le proprie pattuglie sulle posizioni nemiche. — Mai Arcai, 19 gennaio 1938-XVI.

Cheftiè Alemenu, ascari (70895). — Porta ordini durante un combattimento, benchè ferito ad una mano, portava a compimento la missione affidatagli. — Monte Barech, 20 aprile 1939-XVII.

Chidanemariam Ailè ascari. — Porta arma tiratore, durante un combattimento, benchè ferito, rifiutava di recarsi al posto di medicazione e continuava a combattere, dando prova di coraggio ed alto senso del dovere. — Monte Barech, 20 aprile 1939-XVII.

Ghebriet Gheremeschel, ascari. — Tiratore di fucile mitragliatore, con tiri bene aggiustati della sua arma infliggeva perdite al nemico, finchè cadeva colpito gravemente al petto. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Ghebriet Sentaiò, ascari (112317). — Durante uno scontro con nuclei nemici, benchè ferito ad una gamba, continuava a combattere, rifiutando ogni soccorso sino al termine dell'azione. — Ailotta, 17 aprile 1939-XVII.

Iasin Mohamed Nur, muntaz. — Comandante di squadra, durante un combattimento teneva bravamente testa ad un nemico dieci volte superiore e fortemente armato, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Bacher, 27 gennaio 1938-XVI.

Meretze Asta, buluc basci. — Durante un combattimento, benchè ferito gravemente ad una gamba, rimaneva al suo posto e continuava ad incitare gli uomini alla lotta finchè non vedeva il nemico in fuga. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Meschenna Teclenchiel, muntaz (64937). — Durante un combattimento, benchè ferito ad una mano, continuava a trascinare i propri uomini all'assalto. — Ailotta, 17 aprile 1939-XVII.

Nasser Issa, sciumbasci (46347). — Durante un combattimento dava costanti prove di ardimento, sprezzo del pericolo e spirito aggressivo. — Mai Arcai, 19 gennaio 1938-XVI.

Tesfamariam Gheresghier, ascari. — Ascari portamunizioni, benchè ferito ad una gamba, continuava a rifornire l'arma dando prova di alto senso del dovere. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Zegai Abrahà, ascari. — Durante un combattimento, ferito ad una gamba, non abbandonava il suo posto e partecipava all'attacco di una posizione nemica. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

CROCE DI GUERRA

Caprili Gino fu Valeriano e di Telene Nassi, nato a Pisa il 12 gennaio 1895, capitano s.p.e. — Comandante di compagnia, fatto segno ad intenso fuoco avversario, alla testa dei suoi uomini si lanciava arditamente contro l'avversario, costringendolo alla fuga dopo avergli inflitto perdite. — Zona Birbissà-Zona Bada Roghiè, 1-3 giugno 1939-XVII.

Diana Pietro di Francesco e di Ceccarelli Filomena, nato il 23 novembre 1906 a Frosinone, vicebrigadiere CC. RR. — Comandante di stazione CC. RR., ottenuto il comando di una banda irregolare, in vari combattimenti, con coraggio e sprezzo del pericolo, attaccava nuclei nemici, infliggendo loro perdite. — Zona Ciurciurà (Conta), 3-23 giugno 1939-XVII.

Metelli Livio di Mario e di Lidia Orsetti, nato a Trieste il 29 settembre 1911, tenente complemento. — Comandante di banda, durante un lungo ciclo operativo, in ripetuti scontri contro forti formazioni nemiche, trascinava, con l'esempio i propri gregari al successo. — Goghelà-Geldù (Ghindeberet), 22 luglio 1937-Dorami, 17 novembre 1937-M Gibatti, 18-19 novembre 1937-XVI.

Modica Tommaso di Ignazio e di Anna Lo Re, nato a Casteltermini (Agrigento) il 28 settembre 1913, sergente. — Durante un combattimento dava prova di slancio e sprezzo del pericolo, incitando gli uomini alla lotta e partecipando arditamente all'attacco di una posizione nemica. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Sgromo Vincenzo di Vito e di Cristofaro Candida, nato a Curinga (Catanzaro), sergente maggiore. — Mandato in aiuto di una banda impegnata contro numerosi nemici, al comando di tre buluc, resosi conto della precaria posizione e del grave pericolo al quale erano esposti una ventina di gregari della banda stessa, accerchiati e senza munizioni, in piena boscaglia ed in terreno eccezionalmente insidioso, irto di rocce vulcaniche, si slanciava con i propri uomini sull'avversario, cui teneva testa per tre ore. — Besecà, 5 febbraio 1939-XVII.

Abdallà Omar, buluc basci. — Guidava con slancio il proprio buluc all'assalto di una posizione avversaria, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Andemariam Uoldegabriel, muntaz. — Capo arma di un fucile mitragliatore, benchè ferito continuava nell'azione, dando prova di elevato sentimento del dovere. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Araià Beim, ascari (95620). — Porta munizioni di fucile mitragliatore, con calma e serenità, durante un combattimento, provvedeva al rifornimento dell'arma. Successivamente si lanciava tra i primi all'assalto di una posizione nemica, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Asghedom Cirum, ascari. — Durante un combattimento, mentre recava un ordine ad un reparto impegnato, visto un compagno gravemente ferito, ultimava il suo compito e accorreva poi in soccorso del ferito, trascinandolo in luogo sicuro. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Chindeià Ghidei, ascari (101031). — Durante un combattimento, di propria iniziativa assumeva il comando di un gruppo di compagni, trascinandoli arditamente all'inseguimento di nuclei nemici, ai quali infliggeva gravi perdite. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Gheresghier Tesfai, muntaz. — Si offriva volontario per il recapito di ordini attraverso terreno scoperto ed intensamente battuto dalla fucileria nemica ed assolveva con coraggio e spirito di sacrificio il compito affidatogli. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Gobrù Uoldechidan, muntaz. — Ferito in precedente combattimento e non ancora completamente guarito, chiedeva di partecipare alla successiva azione, nella quale dava ancora prova di slancio e sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Iohannis Tesfazien, muntaz. — Di pattuglia di collegamento, assaliva un gruppo di nemici, costringendoli alla fuga. — Di sua iniziativa portava poi aiuto ad un buluc che si trovava seriamente impegnato. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Monte Barech, 20 aprile 1939-XVII.

Maconnen Alemù, uachil. — Alla testa di un buluc, lo guidava all'attacco, incitando gli uomini con l'esempio. Ferito ad un ginocchio, non abbandonava la lotta finchè il nemico non era definitivamente sconfitto. — Corissà 21 novembre 1937-XVI.

Maconnen Zellelu, buluc basci, (15372). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si lanciava tra i primi all'assalto di una posizione nemica, dando esempio ai propri dipendenti di ardimento e sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Manghestù Mahari, muntaz. — Superate le linee nemiche, si lanciava contro nuclei nemici rimasti ancora in difesa, riuscendo con la sua azione a volgerli in fuga .— Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Nessiè Ghebrezadic, ascari. — Durante un combattimento, benchè una pallottola nemica gli avesse perforato le guancie, incurante del dolore e della perdita di sangue continuava nell'azione, dando prova di elevato sentimento del dovere. — Corissà, 21 novembre 1937

Said Apiù, buluc basci (33706). — Comandante di buluc, guidava arditamente i propri uomini all'attacco di una posizione nemica. Visto cadere lo sciumbasci, ne assumeva le funzioni, riuscendo di valido aiuto e dando continuo esempio ai propri dipendenti di calma e sprezzo del pericolo. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Taclè Bahatà, muntaz zaptiè (19). — Durante un combattimento si distingueva per sprezzo del pericolo e spirito aggressivo, incitando i compagni con l'esempio del suo ardimento e deciso contegno. — Laibiet (Marabetiè), 13-14 giugno 1938-XVI.

Tesfamariam Calati, zaptiè (602). — Durante un combattimento notturno, assunto il comando di un nucleo zaptiè, con ardimento e sprezzo del pericolo, sotto nutrito fuoco avversario, sventava a colpi di bombe a mano, un tentativo di sorpresa di un gruppo di nemici. — Laibiet (Marabestiè), 13-14 giugno 1938-XVI.

Tesfamariam Tohasò, zaptiè. — In aspro combattimento, sempre presente ove più cruenta era la lotta, dava esempio di sprezzo del pericolo, di calma e di valore. — Laibiet (Marabetiè), 13-14 giugno 1938-XVI.

Tzeggai Uorchè, ascari (17462). — Ferito ad una gamba, rimaneva al suo posto di combattimento per tutta la durata dell'azione. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

Uoldeygheorghis Abbai, ascari. — Durante un combattimento, ferito ad una spalla, non abbandonava il suo posto di combattimento, rifiutando ogni cura finchè veniva nuovamente colpito ad una mano. — Corissà, 21 novembre 1937-XVI.

(1810)

***Regio decreto** 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 2 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 5.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO

Sidoli Giuseppe fu Girolamo e fu Trabucchi Maria, nato a Vernasca (Piacenza) il 16 aprile 1905, alpino (*alla memoria*). — Durante un combattimento, benchè ferito ad una gamba, si difendeva animosamente a colpi di bombe a mano, sfuggendo alla cattura da parte di nuclei nemici. Sorpreso di nuovo dall'avversario e circondato mentre accorreva a prestare aiuto ad un conducente rimasto ferito, opponeva eroica resistenza sparando fino all'ultima cartuccia. Ferito ancora al petto, si preoccupava di porre in salvo un'arma, instradando verso le nostre linee il quadrupede che la portava. Colpito infine mortalmente alla testa, lasciava gloriosamente la vita sul campo. Esempio fulgidissimo di valore, spinto fino al supremo sacrificio. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bertossin Giuseppe fu Antonio e di Grudina Domenica, nato a Prepotto (Udine) il 21 settembre 1912, alpino (*alla memoria*). — In combattimento contro numerose forze avversarie, con spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo affrontava da solo un nucleo di nemici a cavallo infiltratosi nel nostro schieramento. Infliggeva perdite all'avversario e si difendeva arditamente sparando fino all'ultima cartuccia, finchè, sopraffatto dal numero, cadeva eroicamente sul campo. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Bertozzi Luigi di Cesare e di Penna Emma, nato a Torino il 9 ottobre 1904, sottotenente di complemento. — Comandante la scorta di una colonna salmerie, sventava con abile manovra un attacco di forti nuclei avversari, contrattaccandoli e strappando loro una posizione utile alla difesa della colonna. Manteneva la posizione stessa per oltre cinque ore, rigettando i ritorni del nemico, al quale infliggeva gravi perdite. Successivamente, alla testa di pochi uomini, riusciva a ricuperare la salma di un alpino, contendendola all'avversario a colpi di bombe a mano. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Gos Enzo di Arcangelo e di Geusutti Maria, nato a Codroipo (Udine) il 20 marzo 1913, caporal maggiore (*alla memoria*). — Comandante di squadra mitraglieri, ferito gravemente al petto rifiutava ogni soccorso e rimaneva al suo posto di combattimento, continuando fino all'estremo delle forze a far fuoco sui nemici. Spirava serenamente sul campo, con la visione del nemico in fuga. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Trombetti Domenico fu Severino e fu Matelica Maria, nato a San Severino Marche (Macerata) il 9 settembre 1877, tenente colonnello di fanteria (A). — Ufficiale superiore della riserva, al comando di una banda da lui formata ed addestrata dava ripetute prove di valore personale. Organizzava e guidava la scalata di un'amba impervia sulla quale nuclei nemici si erano rafforzati, e piombava su di essi travolgendoli a colpi di bombe a mano, infliggendo loro gravi perdite e catturando prigionieri, armi e munizioni. — Belesa - Amba Libo, ottobre-dicembre 1938-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cominotto Francesco fu Luigi e di Lischiutta Maria, nato a Ragogna (Udine) il 2 maggio 1904, caporal maggiore. — Addetto ad una squadra mitraglieri, benchè ferito rifiutava ogni soccorso e rimaneva al suo posto di combattimento incitando gli uomini alla lotta fino a quando, per la copiosa perdita di sangue, cadeva esausto. Esempio di alto senso del dovere. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Faiola Alberto fu Pacifico, nato a Segni (Velletri) il 2 aprile 1903, sottotenente dei CC. RR. — Comandante di una tenenza, volontariamente si offriva di partecipare con una colonna ad azioni di rastrellamento in operazioni di polizia. Venuta la colonna stessa a contatto con forti nuclei avversari annidati in terreno insidioso, avuto incarico di guidare una banda indigena, raggiungeva con questa l'obiettivo assegnatogli e ricacciava gli avversari da forti posizioni, infliggendo loro numerose perdite. — Azzanà Mariam (Ismala Gheorghis), 8 maggio 1938-XVI.

Lo Savio Achille di Pietro e di Brunetti Anita, nato a Lecce il 16 agosto 1910, tenente di fanteria di complemento. — Durante l'attacco di soverchianti forze nemiche, teneva saldo il tratto di linea assegnato alla sua mezza compagnia. Successivamente, alla testa dei propri ascari si lanciava contro gruppi nemici nascosti in cespugli, snidandoli e sgominandoli con la baionetta e bombe a mano. — Birbissà-Garbò, 23-26 ottobre 1938-XVI.

Malerbi Odoardo di Giovan Battista e di Pierini Assunta, nato a Rocca Borgo a Mozzano (Lucca) il 15 gennaio 1915, carabiniere a cavallo. — Durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, visto che il proprio sottufficiale, caduto a terra ed impossibilitato a muoversi, era fatto segno a fuoco di fucileria a breve distanza da elementi avversari, con generoso gesto gli faceva scudo col proprio corpo, riuscendo poi a condurlo in salvo. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Pierazzoli Luigi fu Giovanni e di Colombani Ortensia, nato a Firenze il 9 novembre 1907, brigadiere dei CC. RR. — Comandante di stazione, si offriva volontariamente di far parte dei reparti inviati in rinforzo ad una colonna salmerie attaccata da considerevoli forze avversarie. Durante il combattimento che ne seguiva, menomato per grave lussazione ad una spalla, rifiutava di portarsi al posto di medicazione, incitando i suoi dipendenti a proseguire nella lotta. Successivamente, sventava un tentativo di accerchiamento, contrattaccando e disperdendo il nemico con bombe a mano. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Stiffan Albino fu Girolamo e fu Vergerio Maria, nato a Piovene (Vicenza) il 18 luglio 1898, tenente di fanteria (a) di complement — Aiutante maggiore di un battaglione coloniale, in più giornate di duri combattimenti, si portava incessantemente in zone intensamente battute dal fuoco nemico, fornendo preziose informazioni al comando e mantenendo il collegamento coi reparti avanzati. Successivamente, al comando di una compagnia rimasta temporaneamente priva di ufficiali, partecipava ad un'impresa notturna, occupando un'altura tenacemente difesa dall'avversario, organizzandola subito a difesa, in unione ad altri reparti, per stroncare un violento contrattacco del nemico in forze. — Cianch-Bosa, 21-23-24-28 giugno 1938-XVI.

Trizio Vittorio fu Nicola e fu Paparella Angela, nato a Bari il 13 maggio 1903, tenente di fanteria di complemento. — Comandante di reparto comando, di iniziativa, interveniva in appoggio di una compagnia fortemente impegnata. Raccolti i dispersi di altri reparti, sprezzante del pericolo, attaccava il nemico su di un fianco, sorprendendolo, infliggendogli perdite e costringendolo alla fuga. — Fogutta (Goggiam), 26 marzo 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Buzzetti Riccardo di Luigi e di Fanetti Carolina, nato a S. Giacomo Filippo (Sondrio) il 6 giugno 1908, caporale. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si offriva volontariamente con altri compagni per recuperare la salma di un caduto, contendendola con lancio di bombe a mano al nemico superiore di forze. Esempio di altruismo e spirito di abnegazione. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Copetti Rino di Giuseppe e fu Lostuzzo Maria, nato a Buia (Udine) il 19 ottobre 1913, caporale. — Comandante di squadra fucilieri, in un corpo a corpo contro nemico agguerrito dava esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

De Villa Livio fu Giovanni e di Speranza Anna, nato a S. Pietro Cadore (Udine) il 13 dicembre 1914, alpino. — Tiratore di arma automatica, teneva testa a numeroso gruppo di nemici, facilitando la avanzata degli uomini della sua squadra. Successivamente, ultimate le munizioni, accorreva in soccorso di un compagno ferito gravemente, rimanendo ferito a sua volta. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Di Francesco Michele fu Giovanni e fu Marta Anna, nato a Cermignano (Teramo) il 6 maggio 1898, alpino. — Conducente al seguito di un plotone mitraglieri, durante un combattimento rimaneva ferito mentre, incurante del pericolo, tentava di condurre al sicuro un quadrupede carico di un'arma automatica. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Finzi Vito di Emanuele e di Pagani Emilia, nato a Verona il 27 novembre 1909, sergente. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si offriva volontariamente con altri compagni per recuperare la salma di un caduto, contendendola con lancio di bombe a mano al nemico superiore in forze. Esempio di altruismo e spirito di abnegazione. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Iannuzzo Raffaele fu Pasquale e fu D'Italia Filomena, nato a Fontanarosa (Avellino) il 3 settembre 1894, soldato. — Incaricato di mantenere il collegamento fra i reparti in zona battuta dal tiro nemico, dimostrava sprezzo del pericolo ed alto sentimento del dovere. Si offriva più volte per accompagnare piccole colonne lanciate allo snidamento ed all'inseguimento dei nemici. — Gelual (Badacherò), 21-24 aprile 1938-XVI.

Melchionne Dante fu Luca, nato a Palmira (Potenza) il 22 febbraio 1908, sottotenente in s.p.e. — Comandante di una banda irregolare, attaccava decisamente nuclei nemici che tentavano guadare un fiume da lui difeso, riuscendo a disperdere l'avversario dopo avergli inflitto perdite. — Fiume Auasc, 18 giugno 1938-XVI.

Orio Antonio di Silvestro e di Nogara Angela, nato a Bellano (Como) il 1° aprile 1909, alpino. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si offriva volontariamente con altri compagni per recuperare la salma di un caduto, contendendola con lancio di bombe a mano al nemico superiore in forze. Esempio di altruismo e spirito di abnegazione. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Palma Sabatino di Michele e di Buro Alfonsina, nato a S. Agata dei Goti (Benevento) il 18 giugno 1912, sottotenente di fanteria (b) di complemento. Alla testa di una centuria, sotto violento fuoco nemico, guidava i gregari contro avversario in forze, infliggendogli perdite e contribuendo a metterlo in fuga. — Benaia (Gubba), 7 novembre 1937-XVI.

Piacentini Guido di Filippo e fu Mojetta Margherita, nato a Piadena (Cremona) il 31 luglio 1915, sottotenente di fanteria di complemento. — Comandante di compagnia coloniale, nei combattimenti di Assaghirt e di Tarà si segnalava, ripetutamente, per istintivo intuito di guerra e continua prova, in ogni campo, di piena maturità intellettuale e professionale e di elette virtù militari. — Assaghirt - Tarà, 17 gennaio-1° febbraio 1938-XVI.

Scariot Alfonso fu Luigi e di Dalla Piazza Corona, nato a Washington (USA) il 23 dicembre 1905, caporal maggiore. — Già distintosi in precedenti combattimenti per ardimento, calma e sprezzo del pericolo, sotto violento fuoco nemico attraversava una zona tenuta da nemici e riusciva a portare un ordine al proprio comandante di compagnia permettendo, col suo tempestivo arrivo, di sventare un movimento aggirante delle forze nemiche. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Toso Gino di Giovanni e di Gottardi Virginia, nato a Felletto Umberto (Udine) il 26 dicembre 1914, caporal maggiore. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si offriva volontariamente con altri compagni per recuperare la salma di un caduto, contendendola con lancio di bombe a mano al nemico superiore in forze. Esempio di altruismo e spirito di abnegazione. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

Varasso Antonio di Liberato e fu Renzalla Anna, nato a Castiglione Casauria (Teramo) il 5 ottobre 1912, alpino. — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un combattimento si offriva volontariamente con altri compagni per recuperare la salma di un caduto, contendendola con lancio di bombe a mano al nemico superiore in forze. Esempio di altruismo e spirito di abnegazione. — Tarà Mosovic, 14 dicembre 1938-XVII.

(1811)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 947.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 368, concernente l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio

finanziario 1940-41, della somma di L. 12.000.000 da erogare a favore del Dopolavoro delle Forze armate dello Stato per attività assistenziali straordinarie connesse allo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 948.

Agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di successione fino all'importo di L. 25.000 imponibile, le quote nette devolute alla linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni:

1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito ed all'Armata morte in guerra dall'11 giugno 1940-XVIII;

2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito ed all'Armata, morte per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e sempre che la morte abbia avuto luogo non oltre i 12 mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta;

3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico dall'11 giugno 1940-XVIII, nel corso delle ostilità.

Quando il valore della quota netta ecceda le L. 25.000, ma non le L. 75.000 saranno dedotte dall'importo imponibile le prime L. 25.000 e l'imposta di successione verrà applicata sulla differenza in base alla aliquota ad essa corrispondente.

Non concorrono a formare il valore della quota netta le somme, i valori e gli oggetti di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 180.

La denunzia delle dette successioni dovrà essere corredata da un certificato dell'autorità militare attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2, 3.

Art. 2.

Sono equiparati ai morti in guerra od a causa della guerra i militari e le altre persone indicate ai numeri 1 e 2 dell'art. 57 del libro 1° del Codice civile, dei quali sia stata dichiarata o la morte presunta, a norma dell'art. 59, o la assenza, a norma dell'art. 60 del libro stesso, in dipendenza di operazioni belliche avvenute dall'11 giugno 1940-XVIII.

Art. 3.

Le maggiorazioni stabilite nei riguardi dell'autore della successione dall'art. 2 e, nei riguardi degli eredi e legatari, dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, allegato *B*, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, non sono applicabili alle successioni delle persone di cui agli articoli precedenti, indipendentemente dall'ammontare della quota ereditaria o del legato.

Art. 4.

Le imposte di successione già pagate e che in virtù degli articoli 1, 2 e 3 non sono dovute, saranno restituite su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 949.

Dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite in provincia di Macerata.

N. 949. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di n. 11 Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX, n. 950.

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Grottaferrata (Roma).

N. 950. R. decreto 4 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Chiesa Cattedrale di Santa Maria in Grottaferrata (Roma) viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 951.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 951. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 75.000 disposto in suo favore dal signor Ettore Mejani.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 952.

Autorizzazione al comune di Torre de' Busi, in provincia di Bergamo, a modificare la denominazione della frazione Pieia in « San Marco ».

N. 952. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il comune di Torre de' Busi, in provincia di Bergamo, viene autorizzato a modificare la denominazione della frazione Pieia in « San Marco ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 953.

Fusione del Ricovero di mendicità di Roma negli Istituti riuniti di assistenza e beneficenza della città di Roma.

N. 953. R. decreto 19 luglio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricovero di mendicità di Roma viene fuso negli Istituti riuniti di assistenza e beneficenza della città di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Striscia » nell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Striscia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Sabaudia (già Terracina) in testa alla ditta comune di Terracina, proprietario e Comune suddetto per sè e per la popolazione pel diritto del pascolo, alla partita 66, foglio di mappa 2, particelle 1/*b*, 6/*b*, 10/*b*, 13/*b*, per la superficie di Ha. 28.01.60, e con l'imponibile di L. 316,57;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 17 dicembre 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo, ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Striscia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 104. — LESEN

(3571)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di raviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio *Santa Eugenia* di stazza lorda tonnellate 38,56, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori De Fonte Antonio di Nicola e De Fonte Sebastiano di Vito con sede a Mola di Bari: dalle ore 11 del 12 giugno 1941.

Motopeschereccio *Emanuele* di stazza lorda tonn. 23,18, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Ducci Ulisse con sede a Piombino: dalle ore 8 del 20 giugno 1941.

Motopeschereccio *San Giuseppe* di stazza lorda tonnellate 20,65, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Feliciotti Filippo, Gaetini Pasquale, Gaetini Giovanni e Gaetini Alessandro con sede a Porto Recanati: dalle ore 11 del maggio 1941.

Motopeschereccio *Giovanni delle Bande Nere* di stazza lorda tonnellate 20,24, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Malaccari Vittorio, Calderoni Rolando, Gasparroni Andrea con sede ad Ancona: dalle ore 16 del 6 maggio 1941.

Motopeschereccio *Vulcano* di stazza lorda tonn. 21,27, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Gaetani Domenico, Gaetani Giuseppe, e Menghini Marino con sede ad Ancona: dalle ore 12 del 6 maggio 1941.

Motopeschereccio *Dessiè* di stazza lorda tonn. 19,09, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Valentini Giuseppe, Valentini Attilio e Valentini Filippo con sede a Porto Recanati: dalle ore 9 del 5 maggio 1941.

Motopeschereccio *Impero* di stazza lorda tonn 23,13, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Menghini Ciriaco, Marziali Giselda e Emili Assunta con sede ad Ancona: dalle ore 12 del 6 maggio 1941.

Motopeschereccio *S. Maria delle Grazie* di stazza lorda tonn. 19,83, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Gennari Sebastiano fu Ferdinando con sede a Pesaro: dalle ore 10 del 5 maggio 1941.

Motopeschereccio *Alba Seconda* di stazza lorda tonnellate 31,75, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Ciavaglia Liduino di N. N. con sede a Fano: dalle ore 11 del 3 maggio 1941.

Motopeschereccio *Conte Verde* di stazza lorda tonn. 34,26, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Conenna Rosa di Domenico con sede a Mola di Bari: dalle ore 8 dell'8 maggio 1941.

Motopeschereccio *Beata Maria* di stazza lorda tonn. 19,06, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Recchi Augusto con sede ad Ancona: dalle ore 18 del 9 maggio 1941.

Motopeschereccio *San Giovanni Bosco* di stazza lorda tonn. 25,66, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Sollazzi Vincenzo, Giorgetti Vincenzo e Tiseni Nazzareno con sede a Porto Recanati: dalle ore 11 del 10 maggio 1941.

Motopeschereccio *S. Nicola* di stazza lorda tonn. 22,53, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Vitali Egisto di Nicola con sede a Porto S. Giorgio: dalle ore 12 del 6 maggio 1941.

Motopeschereccio *Maria di Capo Colonne* di stazza lorda tonn. 25,49, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore De Gennaro Rosa fu Corrado con sede a Molfetta: dalle ore 12 del 4 giugno 1941.

Motopeschereccio *Artiglio* di stazza lorda tonn. 20,92, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Papetti Saverio, Papetti Giovanni e Capocasa Guglielmo con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 12 del 6 maggio 1941.

Motopeschereccio *Ivagete I°* di stazza lorda tonn. 60,64, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore G. M. Barbagelata con sede a Genova: dalle ore 12 del 5 giugno 1941.

Motopeschereccio *S. Antonio P.* di stazza lorda tonnellate 31,01, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, degli armatori Di Ciaccio Luigi e Buonomo Giovanni Paolo con sede a Gaeta: dalle ore 11 del 20 maggio 1941.

Motopeschereccio *Pietro Badoglio* di stazza lorda tonnellate 28,46, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Germinario Antonio di Giuseppe con sede a Molfetta: dalle ore 18 del 14 giugno 1941

Motopeschereccio *Nuova Italia* di stazza lorda tonnellate 26,18, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, degli armatori Ruggiero Matteo Gustavo fu Nicola e Martinelli Onofrio di Giuseppe con sede a Mola di Bari: dalle ore 12 del 5 giugno 1941.

Motopeschereccio *Vittoria* di stazza lorda tonn. 21,47, inscritto al Compartimento marittimo di Ravenna, dell'armatore Pasi Giuseppe fu Pio con sede a Ravenna: dalle ore 8 del 3 maggio 1941.

Motopeschereccio *Immacolata* di stazza lorda tonn. 20,13, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Felleca Antonio di Biagio con sede a Resina: dalle ore 12 del 26 aprile 1941.

Motopeschereccio *Maria Costanza* di stazza lorda tonnellate 25,07, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Percoco Guido fu Luigi con sede a Terracina: dalle ore 10 del 29 aprile 1941.

Motopeschereccio *S. Maria Maddalena* di stazza lorda tonn. 22,66, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, degli armatori Bruno Maddalena e Cardinale Maria con sede a Isola delle Femmine: dalle ore 11 del 18 aprile 1941.

Motoveliero *Eros* di stazza lorda tonn. 499,44, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Minieri Ugo con sede a Napoli: dalle ore 18 del 16 aprile 1941.

Motoveliero *Proteo* di stazza lorda tonn. 398,50, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Trumpy Ugo con sede a Genova: dalle ore 18 del 1° aprile 1941.

Motoveliero *Paris Merica* di stazza lorda tonn. 394,27, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Lena Ernesto con sede a Sestri Levante: dalle ore 8 del 28 maggio 1941.

Motoveliero *Sandrina* di stazza lorda tonn. 276,20, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco: dell'armatore Iacomino Gennaro fu Vincenzo con sede a Torre del Greco: dalle ore 16 del 20 giugno 1941.

Rimorchiatore *Petronio* di stazza lorda tonn. 192,10, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatrice Sindacato Italiano Costruz. Appalti Mar. Roma (S.I. C.A.M.) con sede a Roma: dalle ore 18 del 27 aprile 1941.

Motonave *San Costanzo* di stazza lorda tonn. 96,96, inscritta al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, dell'armatore Giuffrè Natale con sede a S. Agnelo di Sorrento: dalle ore 12 del 16 giugno 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 82.

(3490)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Rimorchiatore *Generale Gerbi* di stazza lorda tonnellate 143,01, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Ditta Giuseppe Riccardi con sede a Genova: dalle ore 12 del 23 giugno 1941.

Motopeschereccio *Augustus* di stazza lorda tonn. 24,23, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Verga Vitangelo con sede a Mola di Bari: dalle ore 10 del 17 aprile 1941.

Motopeschereccio *Riccardo Cuor di Leone* di stazza lorda tonn. 27,64, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, dell'armatore Salipante Nicola Pasquale fu Michele Luigi con sede a Gaeta: dalle ore 18 del 10 maggio 1941.

Motepeschereccio *Fiera del Levante* di stazza lorda tonnellate 27,46, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Nardulli Vincenzo fu Vincenzo con sede a Mola di Bari: dalle ore 12 del 18 aprile 1941.

Motopeschereccio *S. Rita* di stazza lorda tonn. 25,20, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Aiello Giuseppe con sede a Trapani: dalle ore 16 del 19 aprile 1941.

Piroscafo *Pietro Querini* di stazza lorda tonn. 1003,75, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Anonima Navigazione Salvagno con sede a Venezia: dalle ore 16 del 13 maggio 1941.

Piroscafo *Anna Maria* di stazza lorda tonn. 1205,37, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Dani & C. con sede a Genova: dalle ore 8 del 5 giugno 1941.

Piroscafo *Sirena* di stazza lorda tonn. 974,06, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Montella Gennaro con sede a Torre del Greco: dalle ore 8 del 19 maggio 1941.

Piroscafo *Anna Zippitelli* di stazza lorda tonn. 1018,76, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Soc. An. di Navigazione « Japigia » con sede a Bari: dalle ore 12 del 30 maggio 1941.

Piroscafo *Pertusola* di stazza lorda tonn. 1504,48 inscritto al Compartimento marittimo di La Spezia, dell'armatore Bibolini Gio. Batta con sede a Genova: dalle ore 18 del 2 maggio 1941.

Pirocisterna *Elisa* di stazza lorda tonn. 216,27, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Vacca Enrico fu Francesco con sede a Capri: dalle ore 8 del 13 aprile 1941.

Pirocisterna *Speranza* di stazza lorda tonn. 444,75, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Fratelli Neri e Chiesa con sede a Livorno: dalle ore 12 del 15 maggio 1941.

Vaporetto *Tita Fumei* di stazza lorda tonn. 53,75, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda Comunale Navigazione Interna Lagunare (A.C.N.I.L.) con sede a Venezia: dalle ore 12 del 12 aprile 1941.

Vaporetto *n. 31* di stazza lorda tonn. 43,67, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda Comunale Navigazione Interna Lagunare (A.C.N.I.L.) con sede a Venezia: dalle ore 10 del 17 aprile 1941.

Bragozzo a vela *Natale* di stazza lorda tonn. 15,34, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Varagnolo Giuseppe con sede a Chioggia: dalle ore 15 del 26 aprile 1941.

Bragozzo a vela *Rosario* di stazza lorda tonn. 15,01, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Oselladore Luigi con sede a Chioggia: dalle ore 15 del 26 aprile 1941.

Bragozzo a vela *Gemma III* di stazza lorda tonn. 17,16, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Gianni Giovanni con sede a Chioggia: dalle ore 15 del 26 aprile 1941.

Bragozzo a vela *Cinque Fratelli* di stazza lorda tonnellate 13,78, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Gianni Domenico con sede a Chioggia: dalle ore 15 del 26 aprile 1941.

Motoveliero *Gabriella O.* di stazza lorda tonn. 54,71, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Cuturri Gino fu Giovan Battista con sede a Massa: dalle ore 16 del 17 aprile 1941.

Motoveliero *Domenica Elisabetta V*, di stazza lorda tonnellate 71,36, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini dell'armatore Bertozzi Aldo con sede a Cattolica: dalle ore 8 del 19 aprile 1941.

Motoveliero *Maria S.* di stazza lorda tonn. 97,23, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Mazzella Giuseppe con sede a Monte di Procida (Napoli): dalle ore 10 del 9 aprile 1941.

Motoveliero *Concettina M.* di stazza lorda tonn. 71,59, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Mancino Gabriele di Michele con sede a Torre del Greco: dalle ore 12 del 29 aprile 1941.

Motoveliero *Romilda* di stazza lorda tonn. 207,49, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Pozzi Giulio con sede a Trieste: dalle ore 13 del 6 giugno 1941.

Motoveliero *Renata M.* di stazza lorda tonn. 47,14, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Maggi Livio fu Aristide con sede a Forte dei Marmi: dalle ore 8 del 23 maggio 1941.

Motoveliero *Nettuno 1°* di stazza lorda tonn. 345,95, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Soc. An. Trasporti Marittimi « Nettuno » con sede a Genova dalle ore 8 del 17 maggio 1941.

Motoveliero *Esperia* di stazza lorda tonn. 384,82, inscritto al Compartimento marittimo di Zara; dell'armatore Luxardo Giorgio di Demetrio, con sede a Zara: dalle ore 0 del 4 giugno 1941.

Motoveliero *S.V.A.M. 1°* di stazza lorda tonn. 387,66, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatore Tomei Luigi Guido di Giuseppe con sede a Viareggio: dalle ore 12 dell'11 maggio 1941.

Mototrabaccolo *Maria G.* di stazza lorda tonn. 81,95, inscritto al Circondario marittimo di Lussino, dell'armatore Giorgolo Michele con sede a Veglia: dalle ore 17 del 16 aprile 1941.

Motobilancella *Annulla* di stazza lorda tonn. 10,13, inscritta al Compartimento marittimo di Rodi, dell'armatore Annulla Costantinidi con sede a Rodi: dalle ore 12 del 1° aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 83.

(3489)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Tabio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 dicembre 1936-XV con il quale veniva attribuito al patrimonio dell'Opera il fondo denominato « Tabio » di proprietà della contessa Pace Marianna, vedova Avenali in comune di Terracina;

Considerato che durante le more tra la domanda di attribuzione e la emanazione del succitato Regio decreto la contessa Pace Marianna ved. Avenali addivenne ad alcune per mute dei terreni di sua proprietà;

Veduta l'istanza dell'Opera presentata il 17 dicembre 1940-XVIII intesa ad ottenere le opportune correzioni dei dati catastali indicati nel decreto stesso;

Veduta la decisione del 28 giugno 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra i terreni attribuiti all'Opera nazionale per i combattenti con il R. decreto 28 dicembre 1936-XV, devono intendersi esclusi quelli riportati al catasto del comune di Terracina già intestati alla ditta Pace Marianna ved. Avenali, al foglio di mappa 16, particelle 15 e 17, della superficie complessiva di Ha. 6.28.60 e l'imponibile di L. 483,28.

Art. 2.

Sono attribuiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti i seguenti terreni riportati in catasto del comune di Terracina in testa alla ditta Pace Marianna fu Annibale ved. Avenali: foglio di mappa 16, particella 15/*a*, Ha. 4.16.30, imponibile di L. 337,20, particella 19/*a*, Ha. 1.15.60, imponibile di L. 72,83, particella *D*, porzione vecchio alveo fiume Ufente Ha. 0.17.10 senza reddito, particella *G*, porzione vecchio alveo fiume Ufente Ha. 0.18.10 senza reddito; foglio di mappa 36, particella 3/*a*, Ha. 0.32.30, imponibile di L. 35,53, particella 3/*b*, Ha. 0.8.00, imponibile di L. 8,80, particella 35/*c*, Ha. 0.4.00, imponibile di L. 0,56, particella 35/*g*, Ha. 0.3.10, imponibile di L. 0,43

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941 XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 19. — LESEN

(3547)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercanti re-

quisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Maria Vittoria Seconda,* alle parole: « dell'armatore Pompei Silvestro di Domenico con sede ad Ancona », sono aggiunte le altre: « e dal 24 aprile 1941 proprietaria ed armatrice la signora Emma Scartozzi in Pompei con sede a San Benedetto del Tronto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 84.

(3494)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 28, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa alla motonave *Lago Zuai,* dopo le parole: « dell'armatrice Società Anonima di Navigazione Eritrea con sede a Roma » sono aggiunte le altre: « e dal 10 aprile 1941 proprietaria ed armatrice la Società Anonima Esercizio Navi con sede a Roma;

b) nella parte relativa alla motonave *Lago Tana,* dopo le parole: « dell'armatrice Società Anonima di Navigazione Eritrea con sede a Roma », sono aggiunte le altre: « e dal 10 aprile 1941 proprietaria ed armatrice la Società Anonima Esercizio Navi con sede a Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 85.

(3492)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 31 marzo 1941-XIX, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n 5 Marina, foglio n. 397, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea, nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Giulietta* è modificato come segue:

a) dopo le parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Livorno », sono aggiunte le altre: « e dal 15 maggio 1941-XIX, iscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco »;

b) dopo le parole: « dell'armatore Talani Giulia di Dante con sede a Livorno », sono aggiunte le altre: e dal 28 maggio 1941 dell'armatore Frulio Gaetano di Vincenzo, con sede a Torre del Greco, via Guglielmo Marconi n. 6 ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 86.

(3491)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 25 novembre 1940-XIX, relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1940-XIX, registro n. 17 Marina, foglio n. 26, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 25 novembre 1940-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requiste per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Lago Tana*, alle parole « dell'armatore Perotti Giacomo fu Giovanni con sede a San Benedetto del Tronto », sono aggiunte le altre: « e dal 26 marzo 1941 proprietario ed armatore il sig. Pompei Giuseppe di Giovanbattista con sede a San Benedetto del Tronto ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 87.

(3493)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro 14 Marina, foglio n. 432, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Trieste*: dalle ore 18 del 18 settembre 1940;
Rimorchiatore *Americo*: dalle ore 8 del 2 giugno 1941;
Rimorchiatore *Circeo*: dalle ore 8 del 10 aprile 1941;
Motopeschereccio *Aretusa*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 68.

(3486)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1940-XIX, registro n. 16 Marina, foglio n. 445, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria navi da crociera — di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato — categoria navi da crociera — sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Vittorio*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Franchin S.*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Pordenone*: dalle ore 16 del 1° aprile 1941;
Motopeschereccio *Lucia*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 238.

(3580)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 396, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Corsaro*: dalle ore 8 del 21 maggio 1941;

Motopeschereccio *Tiravanti Stella del Mare*: dalle ore 8 dell'11 maggio 1941;

Rimorchiatore *Maria Laura*: dalle ore 8 del 27 giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 117.

(3485)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Guglielmo Marconi*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;

Motopeschereccio *Giuseppe C.*: dalle ore 20,30 del 21 gennaio 1941;

Motopeschereccio *Guidonia*: dalle ore 10,50 del 25 febbraio 1941;

Rimorchiatore *Italia*: dalle ore 8 del 12 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 118.

(3484)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 446, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, e successive modificazioni;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Stefania*: dalle ore 24 del 17 maggio 1941;

Motoveliero *Gesù e Maria*: dalle ore 24 del 12 giugno 1941;

Motoveliero *Luciano Bottiglieri* (ex *Guglielmo*): dalle ore 24 del 14 giugno 1941;

Motoveliero *Trio F.*: dalle ore 24 del 5 giugno 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 236.

(3583)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 3, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Egusa*: dalle ore 16 del 12 maggio 1941;

Piroscafo Gennargentu: dalle ore 18 del 6 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 232.

(3582)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 431, relativo alla temporanea inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Rimorchiatore *Miloro,* categoria dragamine, dalle ore 24 del 10 aprile 1941;

Rimorchiatore *Mulctto,* categoria dragamine, dalle ore 8 del 10 aprile 1941;

Rimorchiatore *Scillin,* categoria dragamine, dalle ore 8 del 10 aprile 1941;

Motonave *Capitano Cecchi,* categoria scorta a convogli, dalle ore 24 dell'8 maggio 1941;

Motonave *Ram I°,* categoria scorta a convogli, dalle ore 24 del 31 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 245.

(3585)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1941-XIX, registro n. 3 Marina, foglio n. 422, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Frieda*: dalle ore 24 del 5 giugno 1941;

Motoveliero *Tugnin F.*: dalle ore 24 del 3 maggio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941 XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 235.

(3581)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1940-XVIII, registro n. 9 Marina, foglio n. 397, riguardante iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motonave *San Giusto*: dalle ore 24 del 15 maggio 1941;

Motonave *Giuseppe Orlando*: dalle ore 18 del 3 maggio 1941;
Piroscafo *Partenope*: dalle ore 16 del 5 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 240.

(3584)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del rimorchiatore « Dante ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 159, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Dante,* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 8 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 249.

(3586)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 36, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Rimorchiatore *Trieste*: dalle ore 24 del 10 aprile 1941;
Rimorchiatore *Cabona*: dalle ore 8 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 241.

(3593)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5 Marina, foglio n. 397, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motoveliero *Carloforte*: dalle ore 24 del 13 giugno 1941;
Motoveliero *Vanna*: dalle ore 24 del 17 aprile 1941;
Motoveliero *Urania*: dalle ore 9 del 10 marzo 1941;
Piroscafo *Hercules*: dalle ore 17 del 4 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 234.

(3591)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, della motonave « Capitano Bottego ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 398, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La motonave *Capitano Bottego*, già inscritta temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, è radiata da detto ruolo dalle ore 24 del 6 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 246.

(3589)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1940-XVIII, registro n. 12 Marina, foglio n. 386, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, sono radiate da detto ruolo dall'ora e della data indicata a fianco di ciascuna di esse:
Motonave *Sparviero*: dalle ore 24 del 4 maggio 1941;
Motonave *Città di Bari*: dalle ore 10,30 del 3 maggio 1941;
Motonave *Egeo*: dalle ore 0 e 40 minuti del 24 aprile 1941;
Piroscafo *Impero*: dalle ore 24 del 4 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 230.

(3592)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « Tre Fratelli ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 249, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *Tre Fratelli*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 10 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 248.

(3590)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, del motopeschereccio « S. Marco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 448, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo

del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il motopeschereccio *S. Marco*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 12 del 17 gennaio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 247.

(3588)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 settembre 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie (Taranto).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, con sede nel comune di Grottaglie (Taranto), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, con sede nel comune di Grottaglie (Taranto) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3620)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 settembre 1941-XIX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) e della Lega cattolica di prestiti «Sacro Cuore di Gesù» di Castrofilippo (Agrigento) e sostituzione dei sindaci della Cassa agraria «Simetia» di Adrano (Catania).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Sant'Agata di Esaro, con sede nel comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) e della Lega cattolica di prestiti «Sacro Cuore di Gesù» di Castrofilippo, con sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento), nonchè dei sindaci della Cassa agraria «Simetia» di Adrano, con sede nel comune di Adrano (Catania), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1. L'avv. Antonio De Biase fu Francesco per la Cassa rurale di Sant'Agata di Esaro, con sede nel comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza);

2. Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea per la Lega cattolica di prestiti «Sacro Cuore di Gesù» di Castrofilippo, con sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento).

I signori dott. Giuseppe Galatioto fu Giuseppe, Sebastiano Cristaldi di Alfio e avv. Giovanni Rapisarda fu Vincenzo sono nominati sindaci della Cassa agraria «Simetia» di Adrano, con sede nel comune di Adrano (Catania), in sostituzione degli attuali sindaci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3594)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 settembre 1941-XIX.

Nomina del liquidatore unico della Banca di Maniago (Udine) in sostituzione degli attuali liquidatori.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che con deliberazione dei soci in data 29 gennaio 1928 la Banca di Maniago, società in accomandita semplice, avente sede in Maniago (Udine), venne posta in liqui-

dazione secondo le norme ordinarie e che a liquidatori furono nominati i signori prof. rag. Dino Oella, avv. Mario Levi e ing. Luigi Plateo;

Considerato che con decreto del 27 febbraio successivo del tribunale di Udine, la Banca venne ammessa alla procedura di concordato preventivo a termini della legge 24 maggio 1903, n. 197, e del R. decreto 8 febbraio 1924, n. 136;

Considerato che il concordato venne omologato dallo stesso Tribunale ai patti e alle condizioni di che alla sentenza 27 giugno 1929 e che in tale circostanza i liquidatori sopra nominati furono integrati con altri tre membri nelle persone dei signori ing. Leo Girolami, dott. Carlo Piazza e avv. Eugenio Linussa;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86 *bis* delle citate norme di legge sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, alla sostituzione dei suddetti sei liquidatori con un solo liquidatore onde rendere più spedita la liquidazione;

Decreta:

Il sig. avv. Eugenio Linussa è nominato liquidatore unico della Banca di Maniago, società in accomandita semplice, con sede in Maniago (Udine), in liquidazione secondo le norme ordinarie, in sostituzione dei liquidatori ordinari come sopra indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3622)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 settembre 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari », di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) e della Cassa rurale « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina, avente sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), e della Cassa rurale « Santa Sofia » di Sortino, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina, avente sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), ed alla Cassa rurale « Santa Sofia » di Sortino, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), e la procedura di liquidazione ordinaria delle aziende predette è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Cesana Mauro, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Mauro Cesana, con sede a Venezia;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 22 marzo 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Cesana Mauro, con sede a Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3613)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società Tondaros Antonio, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale la Società Tondaros Antonio, con sede in Trieste, fu sottoposta a sindacato;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX, con il quale la Società Tondaros Antonio, con sede a Trieste, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(3614)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX.

Sottoposizione a liquidazione della Società The Italian Marble Company Harry L. Chignell, con sede in Apuania, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto che la Società The Italian Marble Company Harry S. Chignell, con sede in Apuania, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Ritenuta l'opportunità di porre in liquidazione l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società The Italian Marble Company Harry L. Chignell, con sede in Apuania, è posta in liquidazione ed è nominato liquidatore il comm. rag. Igino Pellerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3623)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Antonio Vorrea, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il consigliere di Stato prof. Giuseppe Scalise.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « Sugherificio Meridionale », con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società in accomandita semplice « Sugherificio Meridionale », con sede in Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta; e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società in accomandita semplice « Sugherificio Meridionale », con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Siro Bruschi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1941-XIX.

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Compignano (Lucca).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;
Vista la domanda del Comitato provinciale della caccia di Lucca, tendente ad ottenere la costituzione di una zona di ripopolamento e cattura;
Vista la nota n. 19-6-207 del 13 giugno 1941-XIX, del Ministero di grazia e giustizia;
Visti i pareri favorevoli del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Comitato centrale della caccia;
Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta zona di ripopolamento e cattura;

Decreta:

La zona di Compignano (Lucca) della estensione di ettari 820, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino a tutto il 20 agosto 1944. Per il periodo di tempo compreso fra tale data e quella di apertura della annata venatoria 1944-45, nella zona stessa l'esercizio venatorio, a qualsiasi specie di selvaggina e sotto qualsiasi forma, rimane vietato ai sensi dell'art. 23 del succitato testo unico.

Confini:

Da levante verso ponente: via provinciale Sarzanese che da Maggiano davanti a corte Lecci raggiunge la sommità del Monte Quiesa;

Da settentrione verso mezzogiorno: percorrendo la costa scendente del Monte raggiunge la quota 278 presso Fornacette, discende in linea retta e risale percorrendo la mulattiera raggiungendo il Monte Cucco a quota 191 in corrispondenza della galleria Ceracci. Da questo punto in linea retta raggiunge e attraversa la strada che va a Massaciuccoli. Da qui seguendo un sentiero raggiunge il vertice del Monte Aquila quota 252 e discende seguendo sempre il sentiero fino a valle da dove segue la strada che raggiunge Balbano attraversando la ferrovia Lucca-Viareggio. Da Balbano segue la strada che raggiunge Nozzano (lasciando fuori l'abitato) e da Nozzano, sempre seguendo la strada che passa dal 1° d° S. Piero, Dettone, Santone, Padrone, Borghetto attraverso il fosso Canabbia raggiunge il punto di partenza di Maggiano.

Il Comitato provinciale della caccia di Lucca provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3554)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1941-XIX.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'Assurances Générales Accidents, Vol, Maritime, Risques divers, Réassurances », con sede a Parigi, e Rappresentanza generale per l'Italia a Genova, nella Società anonima « La Previdente », con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, che ha stabilito le norme per il sindacato, il sequestro e la liquidazione delle aziende commerciali esercitate nel Regno da persone di nazionalità nemica;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1940-XVIII, col quale è stata sottoposta a sequestro la Rappresentanza generale per l'Italia della « Compagnie d'Assurances Générales Accidents, Vol, Maritimes, Risques divers, Réassurances », con sede in Milano, e nominato sequestratario il Consigliere nazionale prof. Giuseppe Landi;

Considerato che il suddetto sequestratario ha riconosciuto opportuno, nell'interesse dell'azienda sequestrata, di addivenire alla concentrazione dell'esercizio assicurativo della prefata Rappresentanza nella Compagnia Italiana di assicurazione « La Previdente », Società anonima, con sede in Milano;

Ritenuto che la Società concentrataria dispone di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche risultanti dalla concentrazione;

Viste la convenzione in data 20 febbraio 1941-XIX e la nota interpretativa in data 29 marzo successivo che stabiliscono le modalità e le condizioni pattuite per il deliberato concentramento;

Ritenuta l'opportunità e l'utilità del concentramento stesso nell'interesse degli assicurati e degli altri creditori dell'azienda;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'Assurances Générales Accidents, Vol, Maritime, Risques divers, Réassurances, con sede in Parigi e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, nella Società anonima « La Previdente », Compagnia italiana di assicurazione, con sede in Milano.

Roma, addì 8 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3651)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1941-XIX.

Approvazione della concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie et les Explosions », con sede a Parigi, e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, nella Società anonima « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme sul concentramento e sulla liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, che ha stabilito le norme per il sindacato, il sequestro e la liquidazione delle aziende commerciali esercitate nel Regno da persone di nazionalità nemica;

Visto il proprio decreto 19 agosto 1940-XVIII, col quale è stata sottoposta a sequestro la Rappresentanza generale per l'Italia della « Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie et les Explosions », con sede in Milano, e nominato sequestratario il Consigliere nazionale prof. Giuseppe Landi;

Considerato che il suddetto sequestratario ha riconosciuto opportuno nell'interesse dell'azienda sequestrata, di addivenire alla concentrazione dell'esercizio assicurativo della prefata Rappresentanza nella Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », Società anonima, con sede in Milano;

Ritenuto che la Società concentrataria dispone di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche risultanti dalla concentrazione;

Viste la convenzione in data 20 febbraio 1941-XIX e la nota interpretativa in data 29 marzo successivo, che stabiliscono le modalità e le condizioni pattuite per il deliberato concentramento;

Ritenuta l'opportunità e l'utilità del concentramento stesso nell'interesse degli assicurati e degli altri creditori dell'azienda;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della « Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie et les Explosions », con sede in Parigi e Rappresentanza generale per l'Italia in Milano, nella Società anonima « La Previdente », Compagnia italiana di assicurazione, con sede in Milano.

Roma, addì 8 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto-tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Trieste;

Vista la deliberazione adottata il 23 dicembre 1940-XIX dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti all'Ente anzidetto, per la modifica dell'art. 4, comma 1°, dello statuto citato;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 4, comma 1°, dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Trieste, nel testo seguente:

« La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Trieste è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1941-XIX

(3649) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.
Applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali ai sensi della legge 24 febbraio 1941, n. 157.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 febbraio 1941, n. 157, che reca disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, stabilita con l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54;

Visto l'andamento del consumo interno delle fibre anzidette;

Decreta:

Art. 1.

La somma globale di 120 milioni di lire che le ditte produttrici di fibre tessili artificiali sono tenute a versare in un primo tempo, salvo conguaglio, in conto dell'imposta dovuta a norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 157, per il periodo 29 gennaio 1941-30 giugno 1942, sarà ripartita fra le stesse ditte nella percentuale e nelle cifre indicate qui appresso accanto a ciascuna di esse:

Snia Viscosa, 49,75 %	L.	59.700.000
Compagnia Industriale - Soc. An. Viscosa (C.I.S.A. Viscosa), 23,05 %	»	27.660.000
Chatillon, 12,55 %	»	15.060.000
Gerli Industria Raion, 5,05 %	»	6.060.000
Orsi Mangelli Raion Forlì, 4,10 %	»	4.920.000
Manifattura di Casale, 1,80 %	»	2.160.000
Rhodiaceta, 1,95 %	»	2.340.000
Berberg, 1,30 %	»	1.560.000
Manifattura Raion di G. Parisio, 0,35 %	»	420.000
Bolognesi Igino, 0,10 %	»	120.000

La ripartizione è stata fatta tenuto conto delle proposte della Eccellenza Felice Guarneri, il quale agisce in forza di mandati speciali come dai seguenti atti esibiti:

Snia Viscosa, atto autenticato dal notaio Alessandro Guasti in data 22 aprile 1941; Compagnia Industriale - Società Anonima Viscosa (C.I.S.A. - Viscosa), atto autenticato dal notaio Giovanni Grassi in data 21 aprile 1941; Chatillon, atto autenticato dal notaio Alessandro Guasti in data 2 maggio 1941, Gerli Industria Raion, atto autenticato dal notaio Pescini Domenico in data 22 aprile 1941; Orsi Mangelli Raion Forlì, atto autenticato dal notaio Cesare Bernasconi de Luca in data 28 aprile 1941; Manifattura Casale, atto autenticato dal notaio Felice Rossi in data 24 aprile 1941; Rhodiaceta, atto autenticato dal notaio Domenico Pescini in data 1° maggio 1941; Società anonima Bemberg, atto autenticato dal notaio Gianfranco Vandoni in data 22 aprile 1941; ditta Bolognesi Igino, atto autenticato dal notaio Giuseppe Personeni in data 20 maggio 1941; Manifattura Raion di G. Parisio, atto 8 maggio 1941 del notaio Giuseppe Personeni.

Anche la suddetta ripartizione ha carattere provvisorio e le somme effettivamente dovute da ciascuna ditta produttrice saranno stabilite sulla base delle percentuali innanzi indicate per ciascuna di esse e dell'ammontare globale dell'imposta che risulterà realmente dovuta in applicazione del disposto dell'art. 1 della legge su richiamata.

Art. 2.

I pagamenti dell'imposta dovuta per il detto periodo 29 gennaio 1941-30 giugno 1942 saranno effettuati entro i termini di scadenza stabiliti dalla su ripetuta legge, alla Regia tesoreria provinciale di Milano dall'Eccellenza Felice Guarneri autorizzato come dagli atti specificati nel precedente articolo e che trovansi in possesso della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 3.

Sulle somme dovute non versate tempestivamente entro i termini stabiliti si applica una indennità di mora nella misura del 5 %.

Art. 4.

A norma dell'art. 8 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, la cauzione dovuta da ciascuna ditta produttrice, a garanzia degli obblighi derivanti dall'appli-

cazione di tutte le norme che regolano l'imposta, è fissata nelle seguenti misure:

Snia Viscosa	L.	760.000
Compagnia Industriale - Società An. Viscosa (C.I.S.A. Viscosa)	»	500.000
Chatillon	»	400.000
Gerli Industria Raion	»	100.000
Orsi Mangelli Raion Forlì	»	32.000
Rhodiaceta	»	56.000
Manifattura di Casale	»	32.000
Bemberg	»	30.000
Manifattura Raion di G. Parisio	»	3.000
Bolognesi Igino	»	1.000

Le cauzioni di cui sopra sono costituite mediante deposito di buoni del Tesoro fino a raggiungere le cifre stabilite per ogni ditta a garanzia degli obblighi derivanti dalla applicazione della legge d'imposta sulle fibre tessili articiali.

I titoli cauzionali di cui al precedente comma sono di proprietà delle singole ditte in nome e per conto delle quali sono stati effettuati i depositi stessi e restano vincolati a garanzia e nei limiti degli obblighi a ciascuna di esse facenti carico.

Quando ciascuna ditta provi di aver versato l'imposta dovuta, cioè tutto il suo debito a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto e cessi ogni rapporto con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza dell'applicazione dell'imposta, potrà ritirare il suo deposito, il quale non può essere trattenuto dall'Amministrazione per altro motivo.

L'Eccellenza Felice Guerneri, quale mandatario delle ditte produttrici, è tenuto agli adempimenti necessari per l'osservanza del disposto del presente articolo.

Art. 5.

Qualora ad una qualsiasi delle singole scadenze fissate per il versamento delle quote d'imposta dovute da ciascuna ditta, la quota dovuta risulti in tutto o in parte insoddisfatta, l'Amministrazione avrà diritto di avvalersi sulla cauzione prestata dalla ditta in mora, incamerando la cauzione stessa fino a concorrenza delle somme da essa ditta dovute. Ciò senza bisogno di diffida o di altro atto giudiziario. L'Amministrazione, però, nello stesso tempo, darà comunicazione dell'avvenuto incameramento con lettera raccomandata da inviarsi così alla ditta in mora come alle altre ditte produttrici, con diffida che se la situazione non sarà regolata entro sessanta giorni, essa Amministrazione applicherà senz'altro, in confronto di tutte le ditte interessate il regime di cui all'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54.

Art. 6.

Le ditte produttrici hanno l'obbligo di tenere appositi registri dai quali risultino:

a) le introduzioni e le estrazioni per la lavorazione e per altri scopi della materia prima (cellulosa o linters);

b) il passaggio in lavorazione della materia prima (cellulosa o linters) per quantità e qualità e le estrazioni dei prodotti greggi o finiti, distintamente per quantità, qualità e destinazione, compresi anche i cascami.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di verificare presso l'Ufficio controllo dell'Italraion tutti i dati relativi alla produzione fatturata sia all'interno che all'estero e, quando ne ravvisi la necessità, ha facoltà di eseguire riscontri presso l'Italraion per quanto concerne le fatturazioni all'interno ed all'estero di fibre tessili artificiali in fili o lamette alla viscosa e presso le singole ditte per quanto concerne i cascami e le fibre artificiali in fiocco, nonchè i filati di raion all'acetato ed al cuprammonio.

Qualora detti controlli o riscontri non appaiano sufficienti l'Amministrazione potrà anche eseguire saltuarie verifiche nelle fabbriche per accertare la regolarità delle annotazioni fatte nei registri predetti.

In caso di mancata tenuta dei registri, o di irregolarità non dipendenti da errori materiali in essi riscontrate e debitamente contestate alla ditta inadempiente, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a titolo di penale per il periodo trimestrale in corso al momento dell'accertamento della infrazione, una somma pari ad un decimo di quella da essa ditta dovuta per il trimestre stesso. Tale somma andrà in aumento della cifra annuale dovuta come all'art. 1 della legge 24 febbraio 1941, n. 157, ed agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3691)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze in data 13 settembre 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, concernente l'istituzione di un'imposta sul plusvalore dei titoli azionari.

(3693)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze in data 13 settembre 1941-XIX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 648, concernente la disciplina delle scritture private non registrate portanti trasferimenti immobiliari.

(3692)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Svizzera relative ad Accordi commerciali

Addì 5 settembre 1941-XIX è stato effettuato in Berna lo scambio delle ratifiche fra l'Italia e la Svizzera del Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, stipulato in Roma il 20 giugno 1936-XIV.

(3702)

Scambio di ratifiche italo-danesi relative ad Accordi doganali

Addì 9 settembre 1941-XIX si è proceduto allo scambio delle ratifiche fra Italia e Danimarca del Protocollo concernente l'estensione dei Trattati e degli Accordi fra l'Italia e la Danimarca alla Unione doganale italo-albanese, firmato a Roma il 30 novembre 1940.

(3652)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	753329 Solo per il certif. di propr.	Quartara Maria di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Montano Ettore di Francesco, Giulia, Carolina e Giovanni del detto Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dello stesso Quartara Giuseppe fu Giovanni Battista, dom. a Torino, eredi indivisi, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Quartara Giuseppe fu Giovanni-Battista . . . . L.	101,50
Id.	246846 Solo per il certif. di propr.	Pugliese Gisella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Vitalevi Eugenia ved. Pugliese, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di detta Vitalevi Eugenia fu Elia ved. di Pugliese Giuseppe . . . . »	45,50
Id.	584251 Solo per il certif. di propr.	Macaluso Veronica fu Francesco, nubile, dom. in Alia (Palermo), con usufrutto vitalizio a favore di Macaluso Andrea fu Francesco, dom. in Alia . . . . »	94,50
P. N. 5 %	37049 Solo per il certif. di propr.	Caso Angelina o Angiolina fu Lorenzo, moglie di Matera Renato, dom. a Foggia, con usufrutto vitalizio a favore di Monaco Raffaella fu Agostino ved. di Caso Lorenzo . . . . . »	75 —
Cons. 3,50 %	786414 Solo per il certif. di propr.	Lanna Chiarina di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caivano (Napoli), con usufrutto a Lanna Michele fu Nicola, dom. in Caivano (Napoli) . . . . »	140 —
Id.	786395 Solo per il certif. di propr.	Lanna Rosina di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caivano (Napoli), con usufrutto a favore di Lanna Michele fu Nicola, dom. a Caivano (Napoli) . . »	105 —
Id. Id.	310025 597377	Porroni Nicola fu Felice, dom. in Sant'Angelo in Pontano (Macerata), ipotecati a favore del Ministero poste e telegrafi per cauzione del titolare quale contabile . . . . . . »	10,50 126 —
Red. 3,50 %	432928	Giovine Emilia di Francesco-Paolo, moglie di Anelli Vittorio, dom. a Vasto (Chieti), vincolato per dote della titolare . . »	3500 —
Cons. 3,50 %	127922	Reghitto Giovanni-Battista fu Francesco, dom. a Ronco Scrivia (Genova), vincolato per cauzione prestata dal titolare quale notaio in Sampierdarena (Genova) . . . . »	84 —
Id. Id.	69895 69896	Visconti Virginia fu Filippo, dom. a Lesa, vincolati per cauzione notarile di Reghitto Giovanni-Battista . . . . »	21 — 35 —
Id.	781816	Perino Teresa fu Lodovico, ved. di Perino Michele, dom. in Transella (Torino) . . . . »	35 —
Red. 3,50 %	140777	Come sopra . . . . »	70 —
Id.	140778	Perino Domenica fu Michele, nubile, dom. in Transella (Torino) »	35 —
Id.	199295	Signorile Francesco di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari . . . . »	66,50
Id.	199296	Signorile Grazia di Nicola, minore ecc., come sopra . . . . »	66,50
Id.	199297	Signorile Michele di Nicola, minore, ecc., come sopra . . . »	66,50
Cons. 3,50 %	811929	Morotto Eduardo fu Giuseppe, dom. in Milano, con vincolo di cauzione per agente di cambio . . . . . »	7000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	112245	250 —	Ruga Sesto fu *Giovanni-Alessandro*, dom. in Ancona.	Ruga Sesto fu *Giacomo*, dom. in Ancona.
B. T. (949) Serie A	3081 3183 3226	50 — 75 — 25 —	Ricciardi *Giovannina* fu Girolamo, moglie di D'Urso Francesco fu Matteo, dom. a Bitonto (Bari).	Ricciardi *Maria-Giovanna*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	367748	49 —	Addonizio *Gerardo* e Lucia di Angelo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Mirabella Eclano (Avellino).	Addonizio *Carmine-Gerardino-Arturo* e Lucia di Angelo, minori, ecc. come contro.
Rendita 5 %	138538 168232	5000 — 5000 —	*Villaroel Asmundo* Angelina fu Giovanni, nubile, dom. a Catania.	*Villaruel Asmondo* Angelina fu Giovanni, nubile, dom. a Catania.
P. N. 5 %	36916	160 —	Giorcelli *Carla* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ponzano Monferrato (Alessandria).	Ciorcelli *Carolina* di Felice, ecc, come contro.
Rendita 5	114011	175 —	Trentin Emma fu *Luigi*, minore sotto la patria potestà della madre *Mercante* Beatrice di Floriano ved. Trentin, dom. a Cengio (Savona).	Trentin Emma fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre *Marcante* Beatrice, ecc. come contro.
Id.	52289	10640 —	Porta Giulio fu Remigio, moglie di Colombo Augusto, dom. a Torino, vincolato per dote ed ipotecato a favore di Albesiano Pio-Carlo ed Angelo, Capo *Raffaele*, Cantore Ferdinando, Camone Carlo e Aluiggi Carlo.	Come contro, vincolato per dote ed ipotecato a favore di Albesiana Pio-Carlo ed Angelo, Capo *Maurizio-Rocco-Matteo-Raffaele*, ecc., come contro.
Id.	137750	625 —	*Revelchion* Cesarina fu Pietro, moglie di Gastaldo Brac Mario fu Pietro, dom. a Chiaverano (Aosta), con usufrutto vitalizio a favore di *Revelchion Giustina* fu Domenico ved. Revelchion Pietro, dom. a Chiaverano (Aosta).	*Revel-Chion* Cesarina, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Revello-Chion Orsola-Giustina*, ecc., come contro.
Id.	137749	625 —	*Revelchion* Mario fu Pietro, dom. a Chiaverano (Aosta), con usufrutto vitalizio a favore di *Revelchion Giustina* fu Domenico ved. Revelchion Pietro, dom. a Chiaverano (Aosta).	*Revel-Chion* Mario fu Pietro, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Revello-Chion Orsola-Giustina*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	20505	385 —	Crespi Raul di Rodolfo, dom. a S. Paolo (Brasile).	Crespi Raul di Rodolfo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a S. Paolo (Brasile).
Id.	20503	385 —	Crespi Adriano di Rodolfo, dom. a S. Paolo (Brasile).	Crespi Adriano di Rodolfo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a S. Paolo (Brasile).
Rendita 5 %	12415	2065 —	Buzzi Roberto fu *Angelo-Gerolamo* detto Gerolamo, minore sotto la patria potestà della madre Valgoi *Milly* fu Valentino ved. Buzzi Gerolamo, dom. a Intra (Novara).	Buzzi Roberto fu *Gerolamo*, ecc., come contro, sotto la patria potestà della madre Valgoi *Camilla*, ecc., come contro.
Id.	12416	185 —	Buzzi Roberto fu Gerolamo, minore sotto la patria potestà della madre Valgoy *Milly* fu Valentino ved. Buzzi Gerolamo, dom. a Intra.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Valgoy *Camilla*, ecc., come contro.
Obb. Ven, 3,50 %	647	56 —	Connio Enzo-Giuseppe-Giovanni, Maria-Vittoria-Alessandra, Mario-Antonio-Giuseppe fu *Camillo*, minori sotto la patria potestà della madre Caligaris *Sofia* fu Giovanni ved. Connio, dom. a Genova.	Come contro, fu *Giuseppe*, minori sotto la patria potestà della madre Caligaris *Letizia*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	48727	150,50	Ruggi *Giulia* di Agostino, moglie di Franceschi Francesco, dom. a Napoli.	Ruggi *Maria-Giulia*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	495426	70 —	Adinolfi Bona Pietro fu Giovanni e fu Di Mauro Enrichetta, dom. a Salerno, con usufrutto vitalizio a favore di *Di Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Mauro* Clotilde, ecc., come contro.
Id.	495428	245 —	Santinelli Ada fu Ercole e fu Di Mauro Giuseppina, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno), con usufrutto vitalizio, come sopra.	Come contro, con usufrutto vitalizio, come sopra.
Id.	495425	70 —	Adinolfi Bona Alfredo fu Giovanni e fu Di Mauro Enrichetta, dom. a Salerno, con usufrutto come la precedente.	Come contro, con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 %	845988	70 —	Santinelli Ada fu Ercole, dom. a Cava dei Tirreni, con usufrutto come sopra.	Come cotro, con usufrutto come sopra.
Id.	845989	315 —	Adinolfi Borea Eduardo fu Giovanni, dom. a Salerno, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. N. 5 %	23254	100 —	*Molfetto* Vito di Salvatore, dom. a New York.	*Molfetta* Vito di Salvatore, dom. a New York.
Id.	23230	100 —	*Molfetto* Benedetto di Salvatore, dom. a New York.	*Molfetta* Benedetto di Salvatore, dom. a New York.
Redim. 3,50 %	29196	94,50	Crognaletti Gherardo fu Evaristo, dom. a Iesi (Ancona), con usufrutto ad Agostinelli Anna fu Matteo ved. Crognaletti, dom. a Iesi.	Crognaletti Gherardo fu Evaristo, *interdetto sotto la tutela di Agostinelli Anna*, dom. a Iesi, con usufrutto, come contro.
Rendita 5 %	160239	28330 —	Ottolenghi Alfredo-Leonetto fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Laclaire Clea fu Giovanni-Paolo, dom. a Torino.	Come contro, *rimaritata con Gurgo Oreste di Oreste*, dom. a Torino.
Id.	156818	7080 —	Ottolenghi Alessandra fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre Laclaire Clea fu Giovanni-Paolo, dom. a Torino.	Come contro, *rimaritata con Gurgo Oreste*, dom. a Torino.
Id.	156817	7080 —	Ottolenghi Paola fu Mario, ecc., come sopra.	Come contro, rettifica come sopra.
P. N. 5 %	15634	235 —	*Soscia* Pietro-Antonio fu *Venanzio*, dom. a Taurasi (Avellino).	*Scioscia* Pietro-Antonio fu *Abbondanzio*, domiciliato a Taurasi (Avellino).
Id.	15579	350 —	*Di Soscio* Pietro-Antonio fu Abbondanzio, domiciliato a Taurasi (Avellino).	*Scioscia* Pietro-Antonio fu Abbondanzio, domiciliato a Taurasi (Avellino).
Redim. 3,50	409678	1750 —	Galdo Roberto di Matteo, dom. in Salerno, con usufrutto a favore di Galdi Matteo fu *Giovanni*, dom. a Salerno.	Come contro, con usufrutto a favore di Galdi Matteo fu *Giovanni-Battista*, dom. a Salerno.
Id.	67999 80261	10,50 3,50	Meda *Natalina* fu Giuseppe, minore sotto la patria podestà della madre Sassone Maria-Teresa di Luigi ved. Meda, dom. a Novara.	Meda *Regina-Natalina-Maria*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	402461	70 —	Ceppellini *Luisa* di Giuseppe, moglie di Polloni Cesare, dom. a Teramo.	Ceppellini *Luigia* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	266149	182 —	Ceppellini *Luisa* di Giuseppe, moglie di Polloni Cesare, dom. a Roma.	Ceppellini *Luigia* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	256600	630 —	Ceppellini *Luisa* di Giuseppe, moglie di Polloni Cesare dom. a Roma, col vincolo dotale.	Ceppellini *Luigia* di Giuseppe, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	310821 316416	28,50 276,50	Ceppellini *Luisa* fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela di Ceppellini Italo fu Giuseppe, dom. in Pontremoli (Massa).	Ceppellini *Luigia* fu Giuseppe, *vedova di Polloni Cesare*, interdetta ecc., come contro.
Id.	321498	17,50	Ceppellini *Luiso* fu Giuseppe, *nubile*, interdetta sotto la tutela di Ceppellini Italo, dom. in Pontremoli	Ceppellini *Luigia* fu Giuseppe, *vedova di Polloni Cesare*, interdetta ecc., come contro.
Id.	338412	325 —	Ceppellini *Luisa* fu Giuseppe, ved. di Polloni Cesare, interdetta sotto la tutela di Cavedoni Lorenzo fu Filippo, dom. a Roma.	Ceppellini *Luigia* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50	366339	70 —	Pezzia *Lorenzo* fu Lorenzo, dom. in Occhieppo Inferiore (Novara).	Pezzia *Bagna Marco-Marcellino-Lorenzo* fu Lorenzo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	125641	400 —	Papurello *Margherita* fu Stefano, moglie di Caffaro Michele, dom. a Torino.	Papurello *Maria-Margherita-Francesca* fu Stefano, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3447)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Grottaglie (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, con sede nel comune di Grottaglie (Taranto) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. dott. prof. Vito Annese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, avente sede nel comune di Grottaglie (Taranto) ed i signori notar dott. Giovanni Carano, notar dott. cav. Domenico Mazzilli e cav. Pietro Bianchi Caramia sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3621)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina (Agrigento) con sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il dott. Antonino Lo Presti Seminerio fu Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « San Nicolò di Bari » di Santo Stefano Quisquina, avente sede nel comune di Santo Stefano Quisquina (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3647)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino (Siracusa)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino, con sede nel comune di Sortino (Siracusa) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il rag. Francesco Cassone è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti « Santa Sofia » di Sortino, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3648)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del concorso a n. 6 premi in danaro per l'applicazione di gassogeni alimentati con combustibili nazionali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 27 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 15 luglio 1941-XIX, registro 13, foglio 189 Bilancio finanze, relativo alla concessione di n. 6 premi in denaro per l'applicazione dei gassogeni alimentati con combustibili nazionali;

Decreta:

Il termine per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 27 giugno 1941-XIX è prorogato di due mesi e mezzo e cioè scade con la data del 30 novembre 1941-XIX.

Roma, addì 12 agosto 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(3703)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 320 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo B)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 745, sull'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 931, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, che equipara il brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Vista la legge 25 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 827, recante nuove norme sul personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e vecchi fascisti;
Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1941-XIX, n. 9255-5797-4-2-1-3-1, con la quale è stato stabilito che la metà dei posti dei pubblici concorsi deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi dopo il loro congedamento;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1, con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 23 luglio 1941-XIX, n. 11368/1175.2.4.2/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 320 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*), al quale non sono ammessi a partecipare gli appartenenti alla razza ebraica, e le donne.
Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.
Altri 320 posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da indire dopo il loro congedamento.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.
La domanda ed i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re Imperatore presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il novantesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.
Gli aspiranti residenti nell'Africa italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero, potranno presentare nel prescritto termine di 90 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando non oltre il 30° giorno dopo il termine suddetto.
Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda ed i documenti al Ministero.
I candidati che dimostrino di essere richiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione al P.N.F. o alla G.I.L., o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero, dal segretario del competente Fascio di combattimento, o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o, in sua vece, dal vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.
Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.
Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.
A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.
I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.
I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario, o di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato.
I certificati di iscrizione al Partito Nazionale Fascista devono contenere la dichiarazione che il candidato è in possesso della tessera per l'anno in corso.
I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il certificato di cui al presente numero.
Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;
2) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932-IX, n. 1101, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;
3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente autorità comunale, legalizzato come per legge.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;
4) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune e legalizzato dal prefetto, nel quale l'aspirante ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;
6) certificato medico di sana costituzione fisica debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o della M.V.S.N. o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.
Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;
7) fotografia formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario, circostanza di cui dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;
8) certificato generale del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re Imperatore;
9) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.
A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;
10) dichiarazione in carta libera, da prodursi soltanto dagli aspiranti coniugati, da cui risulti se siano o meno coniugati con straniere, e, nell'affermativa la data di matrimonio.
Qualora il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nella dichiarazione deve essere indicato se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto-legge, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge stesso;
11) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra; che sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra; che sia orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra, che

sia ferito in combattimento o per la causa fascista, purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che abbia la qualifica di squadrista; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o del brevetto di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, che sia socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose; che sia figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero o in dipendenza dell'attuale guerra; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare del 1922, n. 957, del Giornale militare del 1936, e n. 427 del Giornale militare 1937); che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-18; che abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N., o che tale qualifica non possegga per ragioni indipendenti dalla propria volontà; che sia coniugato o vedovo, con o senza prole; che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936 a relative operazioni militari.

Per i candidati mutilati o invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato altresì a 39 anni per i candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose ai sensi del R. decreto 22 novembre 1937-XV, n. 2032, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 31 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Per i candidati che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Infine, i limiti di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi dei candidati che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali elevazioni si cumulano tra loro ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XII, n. 343, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati ai numeri 3), 5), 6) e 8) dell'art. 3 devono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della R. I. Procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notari di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 3), 5) e 7) dell'art. 3, salvo sempre al Ministero il diritto di chiedere l'esibizione, purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3), 5) e 6) dell'art. 3, il certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, infine, che rivestano la qualifica di aiutanti di Cancelleria o Segreteria giudiziarie potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 9) e 10) dell'art. 3, insieme ad un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze prestano servizio, dal quale risulti di non trovarsi i candidati sottoposti a procedimento penale o disciplinare, nonchè la qualifica riportata dagli stessi nell'ultimo anno.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande non completamente e regolarmente documentate, nè quelle che — per qualsiasi ragione — pervengano agli uffici autorizzati a riceverle oltre i termini sopra indicati.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita la idoneità.

Parimenti non saranno ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;
2) nozioni di procedura penale;
3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;
4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di diritto corporativo;

6) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che comprovino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del presente concorso

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1042, nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 377, nel Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, e nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458.

Art. 10.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo lordo di L. 802,35, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 8, ed ai fini del conseguimento della qualifica di stenografo o di tavolarista, di cui alla legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e gli aiutanti già in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente.

L'esame s'intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 25 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3657)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione del limite di età per i candidati al concorso per 320 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo B), che hanno partecipato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto detto, col quale è stato indetto un concorso per 320 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*);

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 205, del 1° settembre 1941-XIX, col quale vengono estese anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, le provvidenze già emanate a favore dei combattenti delle precedenti guerre;

Decreta:

Il limite massimo di età per i candidati al concorso indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941-XIX, per 320 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*), è elevato di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e altresì protratto al 39° anno di età per i mutilati ed invalidi di guerra e per i decorati al valor militare.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3658)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 10 aprile 1941-XIX, col quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esame a 6 posti di alunno di concetto, gruppo *A*, nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

b) un concorso a 5 posti di alunno di ragioneria, gruppo *B*, nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

c) un concorso a 2 posti di medico assistente alienista, gruppo *A*, nei Manicomi giudiziari del Regno;

d) un concorso per 25 posti di assistente in prova, gruppo *C*, nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni;

e) un concorso ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto in prova, gruppo *B*, nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Viste le adesioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, date con le lettere 19 agosto 1941-XIX, n. 23107-1175.2.4.3-1.3.1. e 8 settembre 1941-XIX, n. 24387-1175 2.4.-1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 6 posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, gruppo *A*, sono stabilite per i giorni 9, 10, 11 e 12 ottobre 1941-XIX, alle ore 8.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 5 posti di alunno di ragioneria nel suddetto personale, gruppo *B*, sono stabilite pei giorni 6, 7 e 8 ottobre 1941-XIX, alle ore 8.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esame e per titoli a 2 posti di medico assistente alienista in prova, gruppo *A*, nei Manicomi giudiziari del Regno, sono stabilite per i giorni 9, 10, 11 e 12 ottobre 1941-XIX, alle ore 8.

Art. 4.

Le prove scritte del concorso a 25 posti di assistente, gruppo *C*, nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni, sono stabilite per i giorni 15 e 16 ottobre 1941-XIX, alle ore 8.

Art. 5.

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di capotecnico agricolo aggiunto in prova, gruppo *B*, nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, sono stabilite per i giorni 13 e 14 ottobre 1941-XIX, alle ore 8.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(3704)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduta la graduatoria delle concorrenti ai cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII, formulata in data 29 luglio 1941-XIX dalla Commissione giudicatrice, con sede presso la Regia prefettura di Pavia, nominata con decreto Ministeriale del 6 marzo 1941-XIX;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa, composta come segue:

1. Vanelli Pia . . . . punti 63,52/100
2. Rosa Olga . . . . » 60,86/100
3. Sesini Zeffirina . . . . . . » 57,40/100
4. Varoli Rosa Maria . . . . . . » 55,27/100
5. Mosconi Erminia . . . . . . » 50,67/100
6. Ciatti Elvira . . . . » 50,28/100
7. Gallelli Elena . . . . » 50,11/100
8. Belloni Rita . . . . » 46,81/100
9. Mantovani Santina . . . . . . » 46,59/100
10. Dangi Maria . . . . » 44,81/100
11. Cavalleri Alessandra . . . . . » 44,09/100
12. Branchi Lina . . . . » 42,25/100
13. Rapetti Ester . . . . » 42,06/100
14. Rossi Dolores . . . . » 41,85/100
15. Merlini Teresa Dolores . . . . . » 41,21/100
16. Masarati Maria . . . . » 40,95/100
17. Corbani Gioanna . . . . . . » 39,49/100
18. Lombardi Camilla . . . . . . » 37,19/100
19. Ferrari Caterina . . . . . . » 35,99/100
20. Ferrari Francesca . . . . . . » 35,45/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 14 agosto 1941-XIX

Il prefetto: CARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Veduto il proprio decreto di pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1939, le seguenti ostetriche che vengono designate per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1. Vanelli Pia, comune di Olmeneta;
2. Rosa Olga, comune di Pieve S. Giacomo;
3. Sesini Zeffirina, comune di Spino d'Adda;
4. Varoni Rosa Maria, comune di Casaletto Ceredano;
5. Mosconi Erminia, comune di Cappella Cantone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cremona, addì 14 agosto 1941-XIX

Il prefetto: CARINI

(3392)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.